

La Cassazione torna sui vaccini: escluso il nesso causale con l'autismo

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 19699 del 25 luglio 2018, è tornata sulla questione relativa ai **vaccini** e sulla **probabilità di contrarre malattie** in conseguenza della loro somministrazione. A tal proposito, a conferma di quanto statuito in secondo grado, ha **respinto il ricorso** di un genitore contro il Ministero della Salute, volto ad ottenere l'**indennizzo** ex Legge n. 210/1992 per le **conseguenze dannose** che asseriva essere derivate al figlio (autismo) a seguito di **vaccinazione obbligatoria**.

Rigettando i diversi motivi di ricorso, la Suprema Corte argomenta come i Giudici distrettuali abbiano correttamente **escluso la sussistenza della "plausibilità biologica"** nell'ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia. Si è quindi attenuta ai principi dettati, in altre occasioni, dalla stessa Corte di legittimità anche riguardo alla presente materia, secondo i quali, in tal caso, la **prova a carico dell'interessato** ha ad oggetto la **somministrazione vaccinale**, il verificarsi dei **danni alla salute** ed il **nesso causale** tra la prima ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di **ragionevole probabilità scientifica**.

Certezza probabilistica, convergenza tra probabilità quantitativa e probabilità logica

Le Sezioni Unite di questa Corte - facendo il punto sui principi generali che regolano la **causalità materiale**, per cui nel **civile**, a livello probatorio, vale la regola della preponderanza dell'evidenza o del **"più probabile che non"** - hanno poi ulteriormente precisato che la **regola della certezza probabilistica** non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. **probabilità quantitativa**), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. **"probabilità logica"**).

Ora nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico recepita dai giudici di merito, ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia - che qualifica di incidenza non comune e rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini nel caso somministrati - sia delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano di ritenere ipotizzabili dette reazioni dannose. Vi è stata dunque -

correttamente, conclude la Corte - una **valutazione di convergenza** tra la **determinazione quantitativo-statistica** delle frequenze di classe di eventi (probabilità quantitativa) e gli **elementi disponibili nel caso concreto** (probabilità logica).

Nessun nesso, mera probabilità teorica

Sicché l'eziologia ipotizzata dal ricorrente è rimasta solo allo stadio di **mera possibilità teorica**. Né rileva che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che le malattie di cui si tratta, sono complesse e di origine ancora ignota.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-cassazione-torna-sui-vaccini-escluso-nesso-causale-lautismo/>